

N. R.G. 8334 \2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Mariarosa Pipponzi | Presidente Rel. |
| Mauroernesto Macca | Giudice |
| Luigi Andrea Patroni Griffi | Giudice |

letto il ricorso depositato in data 1 giugno 2018
a scioglimento della riserva assunta in data 20 febbraio 2019
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. NERI LIVIO dal quale è
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA SEZ. DI BERGAMO) TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**



RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- 1) di essere nato a Uromi in Nigeria il [REDACTED]
- 2) di essere andato quando aveva 18 anni a vivere a Lagos e di aver vissuto sempre lì sino all'espatrio;
- 3) di essere di etnia esan e di religione cristiana;
- 4) di essere orfano di padre e di aver lasciato in Patria una sorella, due fratelli e la madre;
- 5) di essere sposato e di aver avuto 2 figli uno dei quali era morto;
- 6) di sapere che suo fratello si trova in Nigeria mentre nulla sa degli altri familiari ;
- 7) di aver frequentato la scuola primaria e poi JSS3;
- 8) di aver fatto il muratore nel suo Paese;
- 9) di essere partito per la prima volta dalla Nigeria nel 2004, quando era andato a Lagos da suo zio (fratello di sua mamma);
- 10) di essere venuto in Italia nel 2004 (l seguito di suo zio);
- 11) di essere stato cinque mesi in Italia fino a quando la Polizia lo ha rimpatriato in Nigeria;
- 12) di essere partito dalla Nigeria per la seconda volta nel 2009 passando da Agades e Tripoli ed era arrivato in Italia 29 maggio 2016;



- 13) di aver lasciato la Nigeria la prima volta nel 2004 dopo la morte del padre in quanto avrebbe dovuto prendere il suo posto da chiefpriest, ma di non voler ricoprire quell'incarico in quanto lui è cristiano,
- 14) di essere stato minacciato dalla famiglia del padre;
- 15) di essere nuovamente scappato dalla Nigeria dopo il rimpatrio dall'Italia in quanto la famiglia del padre continuava a minacciarlo ed in quanto la morte della figlia appena nata era dipesa dagli effetti dello ju ju;
- 16) di essere andato a vivere ad Agades per 7 anni;
- 17) di essere arrivato in Libia nel 2009 dove è stato ospitato da una persona;
- 18) di aver lavorato per quella persona per 7 anni;
- 19) di essere stato imbarcato dopo che ha avuto un incidente ;
- 20) di essere stato obbligato dal signore per cui lavorava a imbarcarsi il 26 maggio 2016 anche se lui non voleva;
- 21) di aver paura di tornare in Nigeria perché i gods vogliono che prenda ancora il posto del padre e se non lo prendesse andrebbero a cercare suo figlio
- 22) di aver paura del sacrificio che deve fare dopo 21 giorni da quando prenderebbe il ruolo del padre, in quanto se non lo fa, lo prendono e usano il suo sangue come sacrificio
- 23) di ricordare che il padre si riuniva in una stanza della loro casa con i gods perché traduce le parole dei gods nel villaggio e tante persone andavano a casa loro per prendere i poteri di suo papà. Ogni quattro giorni, nel giorno del mercato lo portava in quella camera e lo lavava con i juju per farlo vivere più a lungo.

La Commissione, dopo aver reputato credibile il ricorrente circa la sua zona di provenienza, ha ritenuto non attendibile il motivo per il quale aveva lasciato la prima volta la Nigeria in quanto vago e confuso e privo di coerenza interna in relazione all'espatrio del 2009 che sarebbe da ricondurre alla circostanza che al compimento dei 40 anni avrebbe dovuto succedere al padre nella carica di *chiefpriest* (ma lui



aveva 30 anni al momento dell'espatrio) e non credibile circa la esposizione a rischio del figlio che non sapeva neppure dove fosse. A fronte di ciò respingeva la domanda .

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data maggio 2018 proponeva ricorso il 1 giugno 2018 [REDACTED] [REDACTED] che raccontando il fatto in modo più dettagliato che in sede di audizione, rilevava la attualità del pericolo che incombeva su di lui in caso di rimpatrio. In particolare, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) per la situazione della Libia dove era rimasto 7 anni e dove si era radicato definitivamente. Instava infine per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il PM, all'esito della notifica via pec del ricorso, evidenziava l' assenza di cause ostative.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Collegio, sentito il richiedente nel corso dell'udienza odierna, riservava la decisione.

In via astratta la domanda del ricorrente potrebbe essere riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:



- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, un'interpretazione estensiva dei termini "condanna a morte" e "pena di morte" porta a ritenere che, in astratto, possa sussistere il presupposto per tale forma di protezione internazionale anche nel caso in cui la minaccia di morte provenga da un singolo soggetto privato quale i parenti del padre, nel caso in esame.

Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "fondato motivo" di ritenere la sussistenza di un "rischio effettivo" e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ciò posto è quindi necessario verificare se parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere della prova del quale è gravato in quanto, con riguardo alla specifica materia, esso non è derogato ma solo attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007). Inoltre, come affermato dalla Cassazione, *Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a*



sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Tanto premesso ritiene il Collegio di non poter condividere le considerazioni poste dalla CT a base del diniego essendo le stesse all'evidenza conseguenti a valutazioni del tutto soggettive ed avulse dal contesto culturale del ricorrente, seppur deve rigettare comunque la domanda di protezione sussidiaria ex lettera a) e b) art. 14 citato decreto per i motivi di seguito esposti.

Nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lgs cit. L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione, delle allegazioni di cui al ricorso e delle dichiarazioni rese in udienza non può che portare ad una risposta negativa. In proposito va subito rilevato che, da un lato, il richiedente assume di non essere stato iniziato al culto tradizionale dell'idolo ma nel contempo afferma che il padre si servisse di lui nel rito settimanale, sicchè non pare plausibile che se egli avesse dovuto effettivamente succedere al padre questi non lo avesse, a fronte di un ruolo sociale e religioso così di rilievo, introdotto a tale religione e riti e lo avesse lasciato andare indisturbato a Lagos . Inoltre non appare plausibile che la famiglia paterna e la comunità pretendesse che un ruolo così importante e delicato fosse affidato ad una persona che lo rifiutava per motivi religiosi e che non vi fossero ulteriori pretendenti a tale carica nell'ambito della stessa famiglia paterna e del resto lo stesso ricorrente afferma che tale ruolo fu poi ricoperto dal fratello di suo padre . Il dato più significativo è, tuttavia, che non appare congruo rispetto alle fonti consultate dal Tribunale, la dedotta successione forzosa del richiedente nel ruolo in precedenza rivestito dal padre come sacerdote. Le fonti riferiscono infatti che la successione in linea retta nel ruolo di chief o di priest non appartiene propriamente alla cultura africana, essendo piuttosto europea,



che la successione nella carica è tendenzialmente preceduta da una lunga preparazione e che l'importanza di tali incarichi religiosi semmai comporta la presenza di molti aspiranti per il potere e l'influenza che ciò comporta. (*"There is a large variety of positions that carry power and influence within traditional religion: priests, oracles and people with ceremonial duties, and persons with religious knowledge and experience that they use for rituals, making of amulets and fetishes, herbal medicine, etc. Recruitment into such positions may take place in a variety of ways, but it usually implies a long period of learning and training in order to be qualified to fill the duties these positions carry. According to an ASC Professor interviewed by IRB, 'the office of chief priest or fetish priest does not necessarily have to be passed on to the eldest son, since this is a European and not an African tradition... it would not be considered an offence against the shrine for someone to refuse the role of chief priest or fetish priest'. The successor would likely be initiated at a young age according to the ASC professor, in order to prepare the successor in the function of priest (462). A researcher at the Heinrich Böll Foundation in Nigeria has informed the IRB that if someone is 'called' into such a role, (that is, identified by priests or other leaders of traditional religion as someone who should be initiated) and eventually become a priest, herbalist or something similar, it can be difficult and even dangerous to refuse. However, the ASC Professor stated that he had 'never heard of the priesthood being forced on anyone in Nigeria. The shrine would want a successor who had the interest in and aptitude for the role' (463). No information was found in the available sources reporting any verifiable cases where Nigerians have suffered threats or violence for refusing to accept such positions on religious grounds."* cfr. EASO Country of Origin Information Report Nigeria Country Focus <https://www.refworld.org/pdffid/5937ed944.pdf>). Inoltre si osserva che, dapprima, il ricorrente ha dichiarato di essere consapevole che, in caso di rifiuto sarebbe stato ucciso, ma successivamente ha riferito di essere volontariamente tornato ad Uromi deponendo la figlia morta nei luoghi sacri e facendo sulla stessa dei riti e quindi ponendosi in condizione di essere immediatamente identificato. Ebbene avanti alla



Commissione Territoriale il richiedente non solo non ha circostanziato le ragioni specifiche che lo hanno condotto ad espatriare nuovamente nel 2009, ma non ha affatto riferito tale circostanza, assai rilevante per non dire essenziale poi esposta in ricorso nel modo seguente “ Il signor ██████ caduto in uno stato di disperazione totale, ha quindi preso con sé il corpo della figlia e da Lagos è tornato a Uromi nel luogo in cui venivano compiuti i sacrifici nel nome degli dei juju, al centro del mercato. Qui ha depresso il corpo della figlia chiedendo agli spiriti di ridare vita alla figlia. Una volta visto che la figlia non sarebbe più tornata in vita, il signor ██████ ha infine scritto una maledizione nel luogo dei sacrifici”. Ad avviso del Collegio si tratta di un evento talmente pregnante che non può essere dimenticato e tantomeno omissso nel racconto in cui si giustifica un espatrio avvenuto nel 2009, peraltro dieci anni prima della investitura prevista . In ogni modo anche volendo ammettere che il ricorrente, per la sua scarsissima scolarizzazione, non abbia compreso la rilevanza di tale comportamento, pur tuttavia tale fatto dimostra che la nuova persecuzione si sarebbe attivata in seguito ad un suo preciso comportamento e che, invece, i parenti del padre si erano di fatto ormai disinteressati di lui . Del resto, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte ricorrente, tale circostanza non dimostra affatto la attualità del pericolo in quanto anche da quell’episodio sono ormai passati 10 anni e quindi non è ragionevole supporre che, in assenza di qualche evento particolare neppure allegato dal ricorrente, i famigliari siano ancora interessati alla sua ricerca per fargli assumere questa carica . Ed il ricorrente stesso ben potrebbe evitare tale rischio, ove lo ritenesse sussistente, semplicemente non recandosi più nel suo villaggio di nascita con il quale, come egli ha ben chiarito, non ha più mantenuto alcun legame dal 2004.

Passando ad esaminare la richiesta di protezione sussidiaria ex lettera c) dell’art. 14 citato decreto, si osserva che il ricorrente ha evidenziato di aver eliso dal 2009 i legami con il paese di origine essendo vissuto dall’espatrio del 2009 sempre in Libia, a Tripoli, precisando di aver ivi posto la propria dimora abituale e lavorando stabilmente come muratore e venendo imbarcato a forza avendo subito un incidente



. Ed in effetti in udienza il ricorrente ha chiarito : *“D. Ha controllato il verbale della Commissione va tutto bene quello che c’è scritto? Ha qualche cosa da correggere rispetto a quanto dichiarato davanti alla Commissione che non ha già detto al suo avvocato? R. Sì. C’è scritto nel verbale che io ho vissuto sette anni ad Agades ma in realtà ho vissuto in Libia 7 anni D. Ma lei ha vissuto 14 anni in Libia o solo 7? R. Solo 7 e non ho vissuto in Agades “ dove aveva lavorato R. Lavoravo come muratore, l’ho fatto per tanti anni. D. Lavorava in una zona precisa o girava? R. Lavoravo in una fabbrica. Il mio capo mi conosceva bene, tanto che abitavo in casa con lui. D. Ha detto che si è imbarcato per l’Italia dopo un incidente per lavoro. Può spiegare?. R. Dove lavoravo hanno sparato. Io ero nel soffitto, a lavorare. Quando ho sentito il rumore dello sparo, mi sono spaventato ed ho perso l’equilibrio sulla scala dove mi trovavo, sono caduto dalla scala e mi sono rotto il ginocchio.... E mentre poi cercavo di scappare da quella zona in macchina ho avuto un incidente in macchina e il mio problema al ginocchio è peggiorato “*

Alla luce di quanto sopra esposto reputa il Collegio che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) della disposizione citata atteso il lungo periodo di permanenza in Libia, paese che pertanto non può essere considerato di mero transito per il ricorrente. Si ritiene, infatti, che il richiedente possa effettivamente subire una minaccia grave alla propria vita in caso di rientro in Libia - ove era arrivato nel 2009 e nel cui territorio aveva stabilito, sin da tale data, la propria dimora - esistendo in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante dai conflitti armati che tutt’ora affliggono il territorio libico e si sono via via intensificati. Considerati, invero, i principali rapporti redatti dalle ONG impegnate nella difesa dei diritti umani e il sito della Farnesina, deve rilevarsi la sussistenza di un conflitto armato interno che ha causato finanche bombardamenti indiscriminati e attacchi diretti contro i civili *“Tutti i gruppi armati impegnati con le varie parti in conflitto hanno commesso crimini di guerra, come attacchi deliberati contro civili e altri attacchi indiscriminati attraverso l’utilizzo di armi imprecise, come colpi di mortaio e lanci di artiglieria pesante, che*



hanno ucciso e ferito decine di persone. L'Is ha compiuto attacchi indiscriminati impiegando ordigni esplosivi improvvisati e attentatori suicidi, che si sono fatti esplodere colpendo le forze vicine al Gna. A Bengasi, l'Lna ha bombardato e lanciato raid aerei sul quartiere periferico di Ganfouda e altre aree civili controllate dall'Scbr. Quest'ultimo ha bombardato altre aree densamente popolate da civili, come accaduto nel caso di un raid aereo lanciato il 1° luglio, che ha ucciso due civili a Ganfouda. Il 4 ottobre, bombardamenti indiscriminati, apparentemente lanciati dalle forze dell'Scbr, hanno ucciso tre civili a Sidi Hussein, nel centro di Bengasi. Alcuni attacchi compiuti dai gruppi armati e dalle milizie a Bengasi hanno preso di mira ospedali e altri edifici civili. In uno di questi, un'autobomba fatta esplodere il 24 giugno davanti all'ospedale al-Jalaa ha ucciso cinque persone, ferendone altre 13, in prevalenza civili. Nella città orientale di Derna, i raid aerei lanciati dall'Lna nel tentativo di colpire i gruppi armati legati ad al-Qaeda hanno causato morti tra i civili. A giugno, secondo l'Unsmil, raid aerei dell'Lna hanno ucciso sei civili, fra cui alcuni bambini. I combattimenti tra i gruppi armati rivali a Tripoli, al-Zawiya e in altre città nell'ovest del paese, oltre che gli scontri tribali nel sud del territorio libico, hanno provocato morti e feriti tra la popolazione civile. Il 16 ottobre, bombardamenti indiscriminati tra le forze del Gna e i gruppi armati vicini all'Nsg hanno colpito un insediamento per sfollati interni a Tripoli, uccidendo una donna e ferendo altri civili. Tale grave e profonda instabilità socio-politica ha determinato gravissime conseguenze anche sotto il profilo umanitario, ed infatti nelle fonti internazionali si evidenzia che "Il conflitto ha avuto un impatto devastante sui civili, tagliando o riducendo drasticamente il loro accesso a cibo, assistenza medica, istruzione, elettricità, carburante e forniture d'acqua e costringendo molti ad abbandonare le loro abitazioni. A causa di una situazione economica ormai allo sfascio, molti hanno avuto difficoltà a mantenere le famiglie. Il Who ha denunciato ad aprile che il sistema sanitario libico era praticamente collassato e, a giugno, ha stimato che circa il 60 per cento degli ospedali nelle aree di conflitto era chiuso o era diventato impraticabile. A causa dei combattimenti, nell'area di Ganfouda a



Bengasi, centinaia di civili sono rimasti intrappolati senza accesso ad acqua potabile, cibo, elettricità o assistenza medica. A ottobre, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha calcolato che, in tutta la Libia, 1,3 milioni di persone necessitavano di aiuti umanitari" (Rapporto annuale 2016-2017 / Medio-Oriente e Africa del Nord, consultabile sul sito <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/libia/>). In considerazione di quanto precede, rilevato che in Libia è in atto una situazione sociale e politica caratterizzata da forme di violenza indiscriminata e generalizzata deve riconoscersi a [REDACTED] [REDACTED] la protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 2 e 14 del citato D. Lgs. 251/2007, reputando il Collegio che, qualora il richiedente rientrasse in Libia sarebbe concretamente esposto al rischio di una minaccia grave e individuale con i connotati di cui alla all'art. 14 lettera c) del Dlgs. n. 251/07.

In conclusione, non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di ulteriori eventuali cause di esclusione, non evincibili dagli atti, al ricorrente va riconosciuta la protezione sussidiaria ex lett. c) art. 14 D. Lgs n.251/2007. La circostanza che parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

Accoglie il ricorso in parte qua e per l'effetto riconosce la protezione sussidiaria a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia Sez. di Bergamo ;

spese come da motivazione.



Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2019

Il Presidente Est.
dott. Mariarosa Pipponzi

